

IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

di Fabio Balestra

In presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 € la compensazione dei crediti erariali è vietata (e sanzionata) se non si provvede prima all'estinzione del ruolo scaduto. E' importante perciò conoscere la disciplina relativa al divieto e alle modalità di compensazione in presenza di ruoli scaduti per evitare di vedersi disconosciute le compensazioni effettuate e di incorrere in sanzioni.

Disciplina generale

L'art. 31, co. 1 del D.L. 78/2010 ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2011 il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore a 1.500 €, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione.

**DIVIETO DI COMPENSAZIONE CREDITI ERARIALI
IN PRESENZA DI**

Debiti erariali: _ iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
_ di importo superiore a 1.500 €;
_ con termine di pagamento scaduto.

Successivamente il **D.M. 10 febbraio 2011** ha definito le modalità di estinzione dei debiti iscritti a ruolo mediante la compensazione di crediti relativi alle stesse imposte.

Tale compensazione, che permette successive compensazioni per altri debiti, deve essere effettuata tramite il modello “F24 Accise” utilizzando il codice tributo “RUOL” così come specificato dalla **R.M. 18/E del 21 febbraio 2011**.

Per specificare ulteriormente la disciplina sono intervenute le **C.C. M.M. 4/E del 15 febbraio 2011 e 13/E dell’11 marzo 2011**.

L’ultima circolare citata provvede ad affermare un fondamentale chiarimento e cioè che **il divieto riguarda esclusivamente le compensazioni c.d. orizzontali** che intervengono tra tributi di diversa tipologia da effettuare nel modello F24 ai sensi dell’art. 17, co. 1 del D.L. 241/1997.

Per le compensazioni c.d. verticali (nell’ambito dello stesso tributo) il divieto è escluso, infatti la stessa circolare afferma che:

La compensazione all’interno dello stesso tributo è ... disciplinata nell’ambito di norme specifiche, peraltro precedenti all’articolo 17 del D. Lgs n. 241 del 1997, e si realizza nei fatti indipendentemente dalla sua successiva evidenziazione nel modello di pagamento.

Crediti e debiti interessati dal divieto

I crediti su cui pesa il divieto di compensazione sono quelli relativi a:

- ³⁵/₁₇ Imposte dirette e addizionali;
- ³⁵/₁₇ IVA e altre imposte indirette;
- ³⁵/₁₇ IRAP.

Sono invece **esclusi dal divieto i crediti** relativi a:

- ³⁵/₁₇ Tributi locali;
- ³⁵/₁₇ Contributi previdenziali e assistenziali.

Sono **debiti erariali che fanno scattare il divieto** quelli relativi a:

³⁵₁₇ Imposte dirette e addizionali;

³⁵₁₇ IVA e altre imposte indirette;

³⁵₁₇ IRAP;

³⁵₁₇ Ritenute alla fonte, a titolo di acconto o di imposta, relative ad imposte erariali;

³⁵₁₇ Imposte erariali per le quali non è prevista la compensazione (es. imposta di registro);

³⁵₁₇ Importi accessori alle somme iscritte a ruolo quali sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate.

Sono **esclusi dai debiti che fanno scattare il divieto** quelli relativi a:

³⁵₁₇ Contributi e agevolazioni erogati sotto forma di credito d'imposta.

Ruoli che impediscono la compensazione

I ruoli che impediscono la compensazione sono quelli il cui **termine di pagamento risulta scaduto**, cioè decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; non vi è alcuna distinzione tra **ruoli ordinari o straordinari, definitivi o provvisori**, rileva solo l'avvenuta scadenza del termine di pagamento.

Risulta comunque possibile la compensazione entro 60 giorni dalla notifica purchè il pagamento del ruolo avvenga tempestivamente.

La Circolare 14/E/2011 ha specificato che tra i ruoli interessati rientrano **anche quelli notificati prima del 1 gennaio 2011** non rilevando la data di entrata in vigore del divieto.

Nota bene

La **preclusione non opera** in caso di ruoli per i quali sia stata concessa la **sospensione della riscossione** e perciò in questo caso la compensazione non è vietata e sanzionata.

In presenza di **rateazione** concessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973 **il divieto alla compensazione non sussiste se le rate vengono regolarmente pagate**; nel caso di mancato pagamento delle rate si possono delineare le seguenti situazioni:

³⁵/₁₇ **Mancato pagamento di una singola rata:** il contribuente non decade dal diritto di rateazione ma se l'importo della rata scaduta e non pagata è superiore a 1.500 € scatta il divieto di compensazione fino a quando non si procederà all'estinzione.

³⁵/₁₇ **Mancato pagamento della prima rata o di 2 rate:** il contribuente decade dal diritto di rateazione ai sensi dell'art. 19, c. 3 del D.P.R. 602/1973 e l'intero importo diverrà immediatamente riscuotibile con la conseguenza che entra in atto il divieto alla compensazione fino all'estinzione dell'intero ruolo.

Nel caso di **procedure concorsuali** la Circolare 14/E/2011 precisa che in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti e non pagati nei confronti del fallito, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, **non ha effetto il divieto alla compensazione tra crediti e debiti erariali sorti nel corso della procedura** perché le posizioni sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare).

Se vi è contestazione avversa l'iscrizione a ruolo **la compensazione eseguita in violazione del divieto non è sanzionabile in pendenza di ricorso** ma solo eventualmente a seguito della definizione della controversia favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Ruoli che impediscono la compensazione _ ordinari
_ straordinari
_ definitivi
_ provvisori (le sanzioni non vengono inflitte
fino al termine della controversia)

Ruoli che non impediscono la compensazione _ sospesi
_ rateizzati (con pagamento regolare delle rate)
_ relativi al fallito e notificati in data
antercedente
al fallimento

Determinazione del limite di 1.500 €

Il divieto alla compensazione scatta solo se l'**importo** relativo ai debiti per imposte erariali e accessori iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è **superiore a 1.500 €**.

Tale limite deve intendersi come assoluto nel senso che non sarà possibile effettuare compensazioni prima di aver provveduto al pagamento del debito scaduto anche in presenza di crediti di importo superiore; vi è perciò un **obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto**.

Al fine di **determinare la soglia di 1.500 €** che fa scattare il divieto di compensazione è necessario fare riferimento agli **importi scaduti (comprensivi anche degli accessori) in essere al momento del versamento**; in presenza di più cartelle con importi e scadenze diverse si deve verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento del versamento.

Se si è provveduto a **pagamenti parziali** in data anteriore a quella di compensazione **si tiene conto dell'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione del modello F24**.

Per **verificare l'esistenza di debiti** iscritti a ruolo e scaduti il contribuente può:

- ³⁵/₁₇ Riscontrare le **cartelle notificate**;
- ³⁵/₁₇ Accedere al proprio **“Estratto conto Equitalia”** dal sito di Equitalia S.p.a.;
- ³⁵/₁₇ Recarsi presso gli **sportelli dell'agente della riscossione**.

SOGLIA LIMITE CHE FA SCATTARE IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE



1.500 € di somme iscritte a ruolo scadute

- _ Sono compresi anche gli accessori
- _ Si tiene conto dell'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione dell'F24 per la compensazione

Estinzione dei debiti scaduti

Per estinguere i debiti iscritti a ruolo scaduti e superare il divieto di compensazione dei crediti si può procedere in **due modi**:

- ³⁵/₁₇ **Pagamento diretto all'agente della riscossione**;
- ³⁵/₁₇ **Compensazione nel modello F24 con le speciali forme previste dalla Risoluzione 18/E/2011.**

Con riguardo alla seconda modalità il contribuente deve utilizzare il modello F24 accise, nella sezione “Accise/ monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” indicando il codice tributo “RUOL” (pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori – Art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78)

Questa forma di pagamento può riguardare anche tutti gli oneri accessori che compongono il ruolo oltre che le imposte erariali la cui riscossione è affidata all'Agente della riscossione ex ar. 29 D.L. 78/2010.

Nota bene

Tale modalità di compensazione è utilizzabile anche per i pagamenti c.d. tempestivi e cioè riguardanti cartelle il cui termine per il pagamento di 60 giorni dalla notifica non sia ancora scaduto.

Restano ferme le ordinarie regole per l'utilizzo in compensazione di crediti disponibili e cioè l'obbligo per i titolari di partita IVA di presentazione del modello F24 accise in via telematica e i controlli preventivi sull'utilizzo in compensazione di crediti IVA.

In caso di **pagamento parziale** delle somme iscritte a ruolo è necessario comunicare preventivamente all'Agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere, in mancanza l'imputazione del pagamento avverrà ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 602/1973.

Equitalia ha precisato che la comunicazione deve avvenire contestualmente al conferimento del modello F24 se presentato allo sportello dell'Agente della riscossione, ovvero entro 3 giorni se il modello F24 è presentato tramite banche, poste o Entratel; la stessa Equitalia ha messo a disposizione un **modello di comunicazione** reperibile sul sito dell'ente.

A Equitalia Spa
sportello di

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTA COMPENSAZIONE E/O RICHIESTA DI
IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 , COMMA 1 DEL
DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78
(CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122)**

///La sottoscritto/a, nato/a a
..... Prov., il/...../.....
codice fiscale, residente
in Prov..... indirizzo
n. C.A.P. telefono fax
e-mail

dichiara di aver effettuato il pagamento in compensazione con modello F24 alle banche/poste, allegando copia della ricevuta di presentazione del modello F24;
dichiara di aver effettuato il pagamento in compensazione di Euro con modello F24 tramite Entratel (ovvero servizi on-line) con data di versamento

Ai fini della presente allega i documenti identificativi del soggetto intestatario del pagamento con modello F24 e in particolare:

Per le persone fisiche:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Rappresentante legale / titolare della ditta individuale;

Qualora la dichiarazione venga effettuata da un soggetto diverso dall'intestatario del pagamento, dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di identità del soggetto delegato e la relativa delega.

Chiede di procedere all'attribuzione del pagamento secondo le specifiche riportate nel prospetto a tergo e, a tal fine, allega fotocopia del proprio documento di identità.

Qualora la richiesta venga presentata da un soggetto diverso dal firmatario dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di identità del soggetto delegato e la relativa delega.

Numero documento	Numero ruolo	Progressivo	Debito	Oneri accessori *	Totale da compensare
Totale compensato				Euro	

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei dati avviene anche mediante l' utilizzo di strumenti elettronici. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa e relativa alla pratica in oggetto, saranno trattati dal Titolare unicamente per finalità inerenti al perfezionamento della stessa. Il conferimento delle informazioni richieste è facoltativo ma necessario, in quanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di evadere la pratica. Eventuali recapiti forniti dall'interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere utilizzati dalla società per comunicazioni successive inerenti la stessa. Il trattamento sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della riscossione in materia di segretezza e di tutela dei dati personali dall' articolo 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16/11/2000) e dall' articolo 35 del decreto legislativo n. 112/1999.

Nell' ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell' esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità di trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all' articolo 7 decreto legislativo n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo e/o agli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i. possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'ente creditore.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.gruppoequitalia.it nonché presso gli sportelli della scrivente società.

.....
(Luogo) (Data) (Firma del dichiarante/richiedente)

* Comprensivi degli interessi di mora di spettanza dell'Ente creditore nonché dell'aggio e delle spese a favore dell'Agente della riscossione.

La **comunicazione preventiva** non è necessaria se il contribuente, oltre alla compensazione parziale, provvede a pagare le rimanenti somme contestualmente con altro mezzo (ad esempio in contanti).

In caso di **pagamento superiore alle somme dovute**, il rimborso dell'eccedenza viene effettuato dall'Agente della riscossione su istanza del contribuente.

L'Agente stesso dovrà provvedere preliminarmente alla verifica presso l'ente creditore dell'effettiva sussistenza del credito utilizzato in compensazione.

Regime sanzionatorio

In caso di violazione del divieto di compensazione dei crediti di cui all'art. 31, co. 1 del D.L. 78/2010 è prevista una **sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo e scaduti, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.**

Quindi in caso di compensazione vietata la **sanzione è pari al minore tra due importi:**

- ³⁵/₁₇ **50% delle somme iscritte a ruolo scadute;**
- ³⁵/₁₇ **intero importo utilizzato in compensazione.**

Esempi

Debiti erariali scaduti iscritti a ruolo = 25.000 € (50% = 12.500 €)
Compensazione (indebita) = 25.000 €
Sanzione = 12.500 €

Debiti erariali scaduti iscritti a ruolo = 25.000 € (50% = 12.500 €)
Compensazione (indebita) = 18.000 €
Sanzione = 12.500 €

Debiti erariali scaduti iscritti a ruolo = 70.000 € (50% = 35.000 €)
Compensazione (indebita) = 25.000 €
Sanzione = 25.000 €

Nota Bene

In caso di controversia pendente sull'iscrizione a ruolo la sanzione non si applica fino alla definizione della contestazione favorevole all'Agenzia per il duplice scopo di salvaguardare l'interesse dell'Erario in termini di valenza del debito e quello del contribuente di evitare le sanzioni in caso di controversia risolta favorevolmente.



Con contestazione pendente si intende qualsiasi controversia riguardante l'iscrizione a ruolo nel suo complesso quindi sia l'impugnazione della cartella stessa che degli atti presupposti (avvisi di accertamento...)

22 maggio 2013
Fabio Balestra